

CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza 11 marzo 2015, n. 4862

Ritenuto in fatto

1. Alla signora C.C. veniva notificata dall'Ufficio di Aversa dell'Agenzia delle Entrate una cartella di pagamento, con la quale l'Ufficio recuperava a tassazione, per l'anno 2003, la maggiore l'IVA dovuta a seguito del controllo automatizzato della relativa dichiarazione, ex art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972.
2. L'atto impositivo veniva impugnato dalla contribuente dinanzi alla CTP di Caserta, che accoglieva il ricorso.
3. L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate veniva disatteso dalla CTR della Campania con sentenza n. 30/15/2009, depositata il 27.1.2009, con la quale il giudice di seconde cure riteneva improponibile l'appello dell'Ufficio, per non essere stato il medesimo parte del giudizio di prime cure.
4. Per la cassazione della sentenza n. 30/15/200g ha proposto, quindi, ricorso l'Agenzia delle Entrate affidato ad un solo motivo, l'intimata non ha svolto attività difensiva.

Considerato in diritto

1. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 100 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
 - 1.1. Si duole l'Amministrazione ricorrente del fatto che la CTR abbia dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'Ufficio, per non essere stato il medesimo parte nel processo di prime cure, non essendosi costituito dinanzi alla Commissione Tributaria di prima istanza.
 - 1.2. Il motivo è fondato.
 - 1.2.1. Ed invero, il fatto che la sentenza di primo grado sia stata resa nei confronti dell'ufficio di Caserta dell'Agenzia delle Entrate e che l'appello sia stato proposto dall'Ufficio di Aversa, non comporta l'inammissibilità dell'appello. E ciò, sia per il carattere unitario dell'Agenzia delle Entrate, sia per il principio di effettività della tutela giurisdizionale che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità, sia per la natura impugnatoria del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte all'organo (e non alle singole articolazioni organizzative) che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato (Cass. 29465/2008; 15718/2009; 3727/2010).
 - 1.2.2. Né può dubitarsi del fatto che la parte contumace nel processo tributario di primo grado possa legittimamente proporre appello, come si evince dal combinato disposto degli artt. 38, co. 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 327 c.p.c. (Cass. 11991/2006).
 - 1.3. Il mezzo va, di conseguenza, accolto.
2. L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania, che dovrà procedere all'esame del merito della controversia, attenendosi ai seguenti principi di diritto: "l'appello proposto da un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate diverso da quello nei cui confronti è stata emessa la sentenza di primo grado è ammissibile, sia per il carattere unitario dell'Agenzia delle Entrate, sia per il principio di effettività della tutela giurisdizionale che



impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità, sia per la natura impugnatoria del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte all'organo (e non alle singole articolazioni organizzative) che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato "la parte contumace nel processo tributario di primo grado può legittimamente proporre appello, come si evince dal combinato disposto dell'art. 38, co. 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 327 c.p.c."

3. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

